

**Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Medicina veterinaria**

REGOLAMENTO

**Azienda Zootecnica Didattica
(AZD)**

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Costituzione e Scopi

L'Azienda Zootecnica Didattica (AZD) afferisce al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia.

Compito principale dell'AZD è di assicurare attività didattica pratica per gli studenti afferenti ai corsi di laurea in Medicina Veterinaria, Produzioni Animali e Scienze Zootecniche. Le attività didattiche all'interno dell'AZD sono consentite, previo accordo, a tutti i docenti e ricercatori dell'Ateneo di Perugia. In caso di disponibilità, inoltre, è possibile instaurare rapporti convenzionati fra l'AZD ed altri enti esterni che intendano svolgere attività in azienda.

L'AZD, compatibilmente con i compiti di cui ai commi precedenti, nel campo agro-alimentare, veterinario e dei servizi, può essere anche sede per lo svolgimento di attività conto terzi mediante contratti, convenzioni o tariffe, al fine di sperimentare nuove tecnologie, formare, addestrare e qualificare personale e trasferire tecnologie e servizi, in armonia con i compiti istituzionali dell'Università ed in conformità ai regolamenti dell'Ateneo.

TITOLO II

Struttura operativa e funzionale

Art. 2

Sede

L'AZD è situata in vocabolo Anguillotti, a S. Angelo di Celle, Deruta (PG). L'AZD utilizza per le sue attività gli spazi messi a disposizione dall'Ateneo così come indicato dal Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Art. 3

Organizzazione e personale

L'AZD per l'espletamento delle attività amministrative e contabili si avvale della struttura amministrativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria, cui afferisce.

Il personale dell'area funzionale tecnica, in servizio presso l'AZD, fa parte della pianta organica del Dipartimento di Medicina Veterinaria. All'AZD può altresì essere assegnato altro personale necessario a svolgere particolari funzioni; le attività di tale personale vengono regolate da specifici contratti o convenzioni.

Art. 4

Bioetica e benessere degli animali

L'AZD garantisce che all'interno delle proprie strutture venga rispettata la normativa in materia di igiene e benessere degli animali, nonché quella riguardante la bioetica.

Art. 5

Gestione sanitaria degli animali

L'AZD provvede alla cura degli animali allevati utilizzando primariamente il personale sanitario afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria. Una apposita Commissione Sanitaria, proposta dal Comitato di Gestione e nominata dal Consiglio di Dipartimento, coordina gli interventi e si esprime sull'eventuale supporto di personale sanitario esterno.

TITOLO III

Organi di gestione

Art. 6

Organi di gestione dell'AZD

Fatte salve le prerogative del Dipartimento di Medicina Veterinaria quale struttura di riferimento, il funzionamento dell'AZD è demandato al Comitato di Gestione e al Direttore secondo le disposizioni del vigente regolamento. Gli organi di gestione dell'AZD risultano pertanto essere i seguenti:

- a. il Direttore;
- b. il Comitato di Gestione (CG).

Art. 7

Funzioni del Direttore

Il ruolo di Direttore dell'AZD è ricoperto dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Il Direttore:

- a. Presiede il CG;
- b. Vigila sull'osservanza nell'ambito dell'AZD delle norme, dello statuto e dei regolamenti;
- c. Cura i rapporti con gli organi accademici nell'ambito delle proprie competenze;
- d. Svolge le funzioni del Direttore di Dipartimento, di cui al regolamento generale di contabilità, per quanto attiene l'ambito amministrativo contabile;
- e. Vigila sul funzionamento delle strutture dell'AZD adottando gli opportuni interventi.

Art. 8

Funzioni e composizione del Comitato di Gestione

Il CG svolge funzioni di coordinamento e organizzazione delle attività nell'ambito dell'AZD. In particolare:

- a. Collabora all'organizzazione delle attività didattiche;
- b. Valuta le esigenze di funzionamento dell'AZD e, per quanto di propria competenza, cura i rapporti con le strutture didattiche e scientifiche dell'Università;
- c. Stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati all'AZD dall'Ateneo per la sua attività e di quelli derivanti dalla vendita degli animali e dei loro prodotti;
- d. Definisce le modalità di utilizzo dei servizi e delle strutture dell'AZD da parte degli utenti;
- e. Adotta il regolamento interno dell'AZD.

Il CG si riunisce ordinariamente almeno 3 volte l'anno e straordinariamente ogni volta che il Direttore ne ravveda la necessità, o su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi componenti. La convocazione del CG, con relativo ordine del giorno, è inviata dal Direttore per iscritto e notificata a tutti i componenti con almeno 7 giorni di preavviso, salvo i casi di motivata urgenza. Tutti gli atti e i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei componenti del CG almeno 5 giorni prima della riunione, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Le sedute del CG sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti.

Possono essere apportate integrazioni all'ordine del giorno qualora ricorrano circostanze di necessità con il consenso della maggioranza dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitate persone non facenti parte del CG o esterne all'AZD per la discussione di specifici argomenti o a titolo di consulenza su determinate materie.

I verbali sono approvati nella seduta successiva del CG e restano disponibili presso la struttura amministrativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Il CG è costituito da:

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, che lo presiede;

Il Responsabile Zootecnico dell'AZD;

Il Responsabile Sanitario dell'AZD;

Il Presidente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria;

Il Presidente del Corso di Laurea in Produzioni Animali e Scienze Zootecniche;

n. 1 membro designato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria;

n. 1 membro designato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;

n. 1 studente indicato dal Consiglio di Corso di Laurea in Produzioni Animali e Scienze Zootecniche e scelto tra i membri eletti del Consiglio stesso;

n. 1 studente indicato dal Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e scelto tra i membri eletti del Consiglio stesso;

n. 1 rappresentante del personale tecnico nominato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e individuato tra il personale afferente all'AZD.

Il Responsabile Zootecnico e il Responsabile Sanitario, scelti tra i professori e i ricercatori del Dipartimento di Medicina Veterinaria, vengono nominati dal Direttore sentito il parere del CG.

I membri del CG durano in carica tre anni. Nel caso di sostituzioni nel corso del triennio, il sostituto decade con la scadenza dell'organo.

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

TITOLO IV

Gestione dell'attività didattica e formativa

Art. 9

Accesso a scopo didattico e formativo

L'AZD può ospitare attività didattica e formativa a vario livello rivolta a studenti dell'Università degli Studi di Perugia iscritti a corsi di laurea, a scuole

di perfezionamento o di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca e a master, così come a personale che riceve formazione professionalizzante ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, dell'art. 8 della Legge 341/90 e dell'art. 18, comma 1, lettera c) della legge 24 giugno 1997, n.196, configurandosi come "soggetto ospitante".

Per quanto riguarda le attività di tirocinio, queste non costituiscono, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge n.196/97, esplicazioni di un rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro titolo prestata, né costituiscono contratti di formazione lavoro e, pertanto, non sono soggette a forme retribuite né a contributi previdenziali e assistenziali. La presenza dei tirocinanti non comporterà inoltre alcun onere economico per l'AZD in relazione a vitto, alloggio e a qualunque altro tipo di rimborso spese.

L'accesso all'AZD a scopo didattico è consentito previa autorizzazione. I docenti interessati, almeno 7 giorni prima delle attività, devono presentare al Responsabile Zootecnico il modulo di richiesta appositamente predisposto (Allegato 1). Tale modulo conterrà informazioni su data e orario della esercitazione, numero di studenti previsti, strutture interessate, oggetto dell'esercitazione ed eventuale necessità della presenza di personale specializzato.

Art. 10

Orario di accesso

L'accesso per attività didattiche è consentito durante l'orario di apertura del centro, salvo eventuali accordi presi tra le parti o particolari urgenze connesse all'attività aziendale.

Art. 11

Norme comportamentali e di sicurezza

L'AZD agisce nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro che ogni utente deve rispettare. Le procedure di sicurezza da seguire sono contenute in un apposito Manuale (Allegato 2).

I docenti e gli studenti sono tenuti ad attenersi al codice procedurale e alle prescrizioni impartite per la visita, ed a tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli animali.

TITOLO V

Visite aziendali

Art. 12

Regolamentazione delle visite aziendali

L'accesso all'AZD a scopo di visita informativa è consentito a studenti di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati e, in generale, a tutte le persone interessate. A tale scopo, l'accesso sarà consentito dietro presentazione di un modulo di richiesta appositamente predisposto (Allegato 3) e presentato almeno 7 giorni precedenti la visita. Tale modulo potrà essere scaricato dal sito internet (<http://www.medvet.unipg.it/strutture/azienda-zootecnica-didattica/modulistica>).

L'accesso per visite è consentito durante l'orario di apertura dell'AZD, salvo eventuali accordi presi tra le parti.

Per i visitatori che entreranno direttamente in contatto con gli animali e le attrezzature, l'AZD garantisce tramite la polizza assicurativa dell'Università degli Studi di Perugia contro incidenti ed infortuni e contro responsabilità civile verso terzi.

All'interno dell'AZD vige il rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro; ai visitatori verrà pertanto chiesto di conformarsi alle indicazioni fornite dalle procedure appositamente disposte (Allegato 2) ed a tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli animali.

TITOLO VI

Norme finali e di rinvio

Art. 13

Norme finali e di rinvio

Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento sono effettuate con le stesse modalità seguite per l'emanazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento varranno le norme statutarie e regolamentari dell'Università di Perugia, riguardanti le strutture di supporto.